

MEDICINALI

Il giorno 30 giugno 1956 in Modena presso la Sede dell'Associazione Commercianti - Via Emilia 75, tra la Camera del Lavoro rappresentata dal Sig. Adelfo Cantaroni, l'Unione Sindacale Prov.le rappresentata dal Sig. Nino Bonilauri, l'Unione Lavoratori rappresentata dal Sig. Paltrinieri e l'Associazione Commercianti rappresentata dal Dr. Dato Mucchi e dal Cav. Rebutтини Dante, constatato che i raggruppamenti fissati dall'accordo 7 Maggio 1956 relativi al conglobamento delle voci della retribuzione del personale dipendenti da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e di specialità medicinali sono del tutto identici a quelli già determinati, in sede di accordo sul conglobamento per il settore dipendenti aziende commerciali in genere, si é convenuto quanto segue:

Art. 1° - A far tempo dal 1° giugno 1956 le retribuzioni distintamente per ogni raggruppamento, valevoli per il settore commercio si intendono applicate anche ai dipendenti da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e di specialità medicinali.

Art. 2° - Le qualifiche da includere in ogni raggruppamento sono quelle stabilite in via tassativa dall'accordo Nazionale 7 Maggio 1956 sul conglobamento delle voci della retribuzione, nonché modificativo del C.C. N.L. per il personale dipendenti da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali del 17 Luglio 1951.

Art. 3° - In dipendenza di quanto stabilito all'art. 1°, ogni variazione che si verificherà nelle retribuzioni del settore commercio (quali per esempio le oscillazioni inerenti la scala mobile) dovrà essere applicata, sia per quanto si riferisce alla decorrenza e quanto per la misura, anche dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e di specialità medicinali.

Art. 4° - Per tutto quanto concerne alle clausole di carattere normativo si fa riferimento al contratto C.C.N.L. per il personale dipendenti da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e di specialità medicinali del 17 luglio 1951,

./.

(2)

anche all'accordo Nazionale sul conglobamento delle voci della retri-
buzione del personale medesimo stipulato in Roma 7 Maggio 1956 e in
parte modificativo del C.C.N.L. 17 Luglio 1951 dianzi richiamato.

Fatto, letto e sottoscritto

PER LA CAMERA DEL LAVORO

Canteroni

PER L'UNIONE SINDACALE PROV.LE

Dele

PER L'ASSOCIAZIONE COMMERCianti

Uccioli
Quirino

PER U. I. L.

Fattinioni

Fertile

IL DIRETTORE

Dr. Ferruccio Fertile

